



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 92

del 02/09/2025

Classificazione: 16-04-01 2025/3

Oggetto: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, LE ASSOCIAZIONI DELLE GUARDIE VOLONTARIE ITTICO - VENATORIE, IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, IL NUCLEO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ZOOFILICHE DI E.N.P.A. E L'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RA 3 FAENTINO PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA FAUNISTICO - VENATORIA - ITTICA - APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

VISTO altresì:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"*, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, *"Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 801 del 26/05/2025 *"Calendario venatorio regionale – Stagione 2025/2026"*;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* che, all'art. 27, dispone, tra le altre cose; che la vigilanza venatoria è affidata, oltre che agli agenti dipendenti degli enti locali, anche alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale con qualifica di guardia giurata e che le province coordinano l'attività delle guardie volontarie predette e all'art. 28 definisce poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria;

VISTA la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 *"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"* che dispone, tra le altre cose:

- all'art. 58 (rubricato "Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria") che alla Provincia compete, ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015, la vigilanza per la protezione della fauna selvatica, della flora, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la tutela dell'ambiente e che per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale (L. n. 157/1992) nonché dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge;

- all'art. 59 (rubricato "Coordinamento dei Servizi di vigilanza"), comma 2, che la Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;

- all'art. 59 commi 3 e 3 bis che "La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti" e che "Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale";

DATO ATTO che la Regione stessa promuove la formazione delle Guardie Volontarie e ne delega alle Province l'attuazione nel rispetto della "Direttiva alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e sue successive modificazioni, art. 58 co. 4 e co. 1", approvata con delibera di Giunta n. 1232/2000 (successivamente modificata con D.G.R. n. 2197 del 12/12/2022), con la quale vengono fissati, fra l'altro, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia venatoria volontaria e stabiliti criteri per l'istituzione della commissione d'esame per il rilascio della sopracitata qualifica;

ATTESO che la Giunta della Regione Emilia Romagna è intervenuta nuovamente in materia con la delibera n. 980/2008 che approva la "Direttiva alle Amministrazioni Provinciali per la disciplina del Coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. n. 16/07" con la quale vengono definite modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie nonché criteri e modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 27 L. n. 157/1992;

VISTO il vigente Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico - venatoria, ittica (approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 16.06.2009) che, all'art. 4, disciplina la stipula delle convenzioni volte a regolare i rapporti tra la Provincia e le associazioni, i raggruppamenti di guardie volontarie iscritti nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, nonché le sezioni locali di associazioni nazionali di cui all'art. 27, comma 2, lettera b) della legge 157/1992, gli ambiti territoriali di caccia, i parchi e le aziende di cui all'art. 59, comma 2, della legge regionale 8/1994, al fine di disciplinare le modalità operative di esercizio della vigilanza faunistico – venatoria e ittica nell'ambito dell'attività di coordinamento provinciale;

RILEVATO che al comma 2 del medesimo art. 4 del suddetto regolamento provinciale è stabilito che la stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 3 comma 2 del Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico – venatoria ed ittica affida l'attività di coordinamento al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;

RICHIAMATO il precedente Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 112 del 02/09/2021 riguardante l'approvazione dello schema di Convenzione tra la Provincia di Ravenna, le Associazioni delle Guardie Volontarie ittico - venatorie, il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, il Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile di E.N.P.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino per l'attuazione di servizi di vigilanza volontaria faunistico – venatoria ed ittica;

DATO ATTO:

- che le convenzioni sono state sottoscritte dalle parti contraenti a seguito della predetta approvazione, con durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e previsione di vigenza fino al successivo rinnovo;
- che la validità delle suddette convenzioni è giunta a scadenza e pertanto risulta necessario procedere al rinnovo delle stesse;

VALUTATO pertanto di procedere:

- Ad approvare con il presente Atto lo schema delle convenzioni con le Associazioni delle Guardie Volontarie ittico - venatorie, il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, il Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile di E.N.P.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino, al fine del rinnovo del rapporto convenzionale con ogni Associazione interessata che ne deriva;

VISTO:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto "Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione" e successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione e successive variazioni;
- l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027 - ESERCIZIO 2025 – APPROVAZIONE" e successive variazioni;

RILEVATO che la convenzione di cui al presente atto e i rapporti che conseguentemente ne derivano tra i firmatari concorrono a realizzare l'obiettivo PEG generale di primo livello 534102 "Attività di polizia amministrativa", sub 10 "Coordinamento guardie giurate volontarie", come approvato con il sopra richiamato Atto del Presidente n. 158/2024;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori da parte della Dott.ssa Lorenza Mazzotti, Comandante del Corpo di Polizia Locale di questa Provincia, individuata quale responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito nel vigente Piano Esecutivo di Gestione - Obiettivo generale di primo livello 534102 "Attività di polizia amministrativa", sub 10 "Coordinamento guardie giurate volontarie";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi, su istruttoria del Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I S P O N E

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate nelle premesse qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti fra la Provincia di Ravenna e le Associazioni delle Guardie Volontarie ittico - venatorie, il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, il Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile di E.N.P.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino per l'attuazione dei servizi di vigilanza faunistico venatoria ed ittica per un periodo della durata tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione, il cui eventuale rinnovo dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza;

DI RECEPIRE tutte le disposizioni normative nazionali e regionali in materia e anche quanto disposto dal regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico-venatoria, ittica, richiamati e/o attualmente vigenti;

DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi alla firma delle Convenzioni di cui sopra e ad adottare tutti gli eventuali successivi atti per l'attuazione della stessa;

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di rinnovare il rapporto convenzionale tra questo Ente e le Associazioni delle Guardie Volontarie ittico - venatorie, il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, il Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile di E.N.P.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino per l'attuazione dei servizi di vigilanza faunistico - venatoria ed ittica, come previsto dall'art. 4 del Regolamento per la disciplina del coordinamento delle vigilanza volontaria faunistico – venatoria ed ittica richiamato in premessa;

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

LA PRESIDENTE
Valentina Palli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

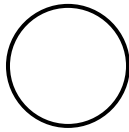
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____